



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

*Alle* Regioni e Province autonome  
Assessorati all'Agricoltura  
**LORO SEDI**

Regioni e Province autonome  
Assessorati alla Sanità  
**LORO SEDI**

*E, p.c.* Ministero dell'Ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni  
e Autorizzazioni Ambientali  
**S E D E**  
*c.a. Dott. Carlo Zaghi*

Ministero della Salute  
Direzione Generale per l'igiene e la  
sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
**S E D E**  
*c.a. Dott.ssa Elvira Cecere*

Organizzazioni Professionali Agricole  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Definizione dei rapporti tra contoterzista e azienda agricola nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n 150/2012 e del PAN, approvato con DM 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014 n. 35).

Si fa riferimento a talune richieste trasmesse dalle Regioni alle Amministrazioni centrali competenti per l'applicazione della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si riportano di seguito i chiarimenti in esito al rapporto intercorrente tra l'azienda agricola ed il contoterzista circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 150/2012 e dal PAN.

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi interpretativi concordati in seno al Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito con decreto n. 14799 del 24/07/2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come risulta dal verbale della riunione del 18 febbraio u.s., al fine di chiarire gli ambiti entro i quali è possibile collocare le soluzioni che le Regioni e Province possono adottare al riguardo.

Va chiarito, preliminarmente, che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale, i cui obblighi sono dettagliatamente indicati all'articolo 16, comma 4 del d.lgs. 150/2012 ed al paragrafo A.1.15 del PAN.

Il principio riconducibile alla *ratio* della direttiva 2009/128/CE e della normativa nazionale di recepimento, che deve essere rispettato nell'individuazione delle soluzioni più idonee a rispondere a specifiche esigenze territoriali è il seguente: a ciascuna fase della gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Pertanto, nel caso in cui l'azienda agricola intenda delegare ad un soggetto terzo (contoterzista) le attività connesse all'uso dei prodotti fitosanitari, tale delega potrebbe riguardare (a) solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari oppure (b) l'intero processo che va dal ritiro del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze.

Nel primo caso in azienda deve essere assicurata la presenza almeno di un soggetto (lo stesso titolare dell'azienda oppure un suo familiare, un dipendente, ecc..) in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (cd. patentino). Su tale soggetto ricade la responsabilità di tutte le fasi di gestione del prodotto non espressamente delegate al contoterzista.

Nel secondo caso, invece, in azienda può non essere presente alcun soggetto in possesso di patentino e, pertanto, tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzista. E' utile precisare che anche le fasi relative allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze, nonché dello stoccaggio (inteso come possesso e gestione del magazzino) devono rimanere nella piena responsabilità del delegato.

Nell'ipotesi b) sopra richiamata, per quanto attiene agli aspetti legati alla fatturazione ed al pagamento dei prodotti fitosanitari, fermo restando quanto stabilito dal PAN, si rimanda a quanto espressamente riportato nel contratto per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei prodotti medesimi, tra l'azienda agricola e il contoterzista.

In ogni caso, l'azienda che ricorre alla delega deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e che svolga l'attività oggetto di delega nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 150/2012, art. 16 e nel PAN.

Si segnala in particolare la necessità che il delegato fornisca informazioni al titolare dell'azienda sul trattamento effettuato sia per la tutela degli addetti a lavorazioni successive al trattamento fitosanitario (tempi di rientro nell'area, uso di dispositivi di protezione personale ecc.) che per la salute del consumatore (intervallo di sicurezza). Al riguardo si richiama quanto riportato nel citato capitolo A.1.15 del PAN.

Infine, per quanto non espressamente disciplinato dalle norme, si ritiene necessario esplicitare nel contratto tutti gli adempimenti in capo a ciascuno dei contraenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giuseppe Cacopardi